



## *Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo*

### **Fondo per il sostegno alle attività dello spettacolo dal vivo di cui all'art. 183, comma 11-quater, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinato alle imprese e agli enti di produzione e distribuzione di spettacoli di musica**

- VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*;
- VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;
- VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il *“Codice dell'amministrazione digitale”*;
- VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e, in particolare, l'articolo 89, che, al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di due Fondi, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo;
- VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e, in particolare, l'articolo 183, comma 11-quater, ai sensi del quale *«Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo per il sostegno alle attività dello spettacolo dal vivo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020,*



## *Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo*

*destinato alle imprese e agli enti di produzione e distribuzione di spettacoli di musica, ivi compresi gli enti organizzati in forma cooperativa o associativa, costituiti formalmente entro il 28 febbraio 2020 e che non siano già finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, per le attività di spettacolo dal vivo messe in scena a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2020, anche al fine di sopperire ai mancati incassi della vendita di biglietti e alle spese organizzative aggiuntive derivanti dalla restrizione della capienza degli spazi, nonché dall'attuazione delle prescrizioni e delle misure di tutela della salute imposte dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo»;*

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;

VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 2020, recante il riparto di quota parte del fondo di parte corrente istituito ai sensi dell'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 al fine di sostenere i soggetti operanti nel settore dello spettacolo dal vivo del teatro, della danza, della musica, del circo non finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo;

VISTO il decreto ministeriale 10 agosto 2020, recante “*Riparto di quota parte del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, destinata al ristoro del settore della musica dal vivo*”;

VISTO l'Avviso pubblico concernente “Fondo emergenza Covid 2020 – Settore spettacolo dal vivo” di cui al decreto del Direttore generale Spettacolo rep. n. 1720 del 10 settembre 2020;

### DECRETA:

#### Art. 1

#### *(Fondo per il sostegno alle attività dello spettacolo dal vivo)*

1. Il Fondo per il sostegno alle attività dello spettacolo dal vivo, previsto, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, dall'articolo 183, comma 11-*quater*, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è destinato ai soggetti ammessi al contributo di cui al decreto ministeriale 10 agosto 2020, recante “*Riparto di quota parte del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, destinata al ristoro del settore della musica dal vivo*”.

2. Sono altresì destinatari del Fondo per il sostegno alle attività dello spettacolo dal vivo gli operatori del settore della musica dal vivo di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto ministeriale 10 agosto 2020 non esistenti nel 2019, ma che siano stati formalmente costituiti entro il 28 febbraio 2020 e che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto ministeriale 10 agosto 2020. Per detti soggetti i requisiti relativi a incassi, numero di C1, giornate di spettacolo, numero di eventi organizzati o ospitati, di cui all'articolo 2, comma 3, del medesimo decreto ministeriale sono da intendersi riferiti al periodo di attività a partire dalla data di costituzione del



## *Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo*

soggetto.

3. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 2 ammessi al contributo di cui al presente decreto abbiano già ricevuto, nell'anno 2020, contributi a valere sul Fondo emergenza spettacolo di cui all'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 23 aprile 2020, gli importi di cui all'articolo 2 sono ridotti dell'importo del contributo già riconosciuto.

4. I soggetti di cui al comma 2 presentano domanda di contributo in via telematica, entro i 10 giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso, utilizzando la modulistica a tal fine predisposta dalla medesima Direzione generale. Nella domanda, i soggetti interessati riportano, con autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, oltre al possesso dei requisiti di cui al comma 2:

a) i ricavi del 2020;

b) l'importo del contributo a valere sul Fondo emergenza spettacolo di cui all'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 eventualmente ricevuto secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 23 aprile 2020;

c) le giornate di spettacolo realizzate nel periodo tra il 15 giugno 2020 e il 25 ottobre 2020.

5. Entro il medesimo termine di cui a comma 4, i soggetti di cui al comma 1, comunicano alla Direzione generale Spettacolo le giornate di spettacolo realizzata nel periodo tra il 15 giugno 2020 e il 25 ottobre 2020.

### Art. 2 (Riparto del Fondo)

1. Una quota pari a otto milioni di euro del Fondo di cui all'articolo 1 è ripartito, secondo le modalità di cui all'art. 2, comma 6 del decreto ministeriale 10 agosto 2020 tra i soggetti ammessi al contributo secondo i seguenti importi:

a) con ricavi annui nel 2019, ovvero per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nel 2020, fino a 100.000,00 euro: contributo assegnabile sino a 10.000,00 euro;

b) con ricavi annui nel 2019, ovvero per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nel 2020, da 100.001,00 a 500.000,00 euro: contributo assegnabile sino a 20.000,00 euro;

c) con ricavi annui nel 2019, ovvero per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nel 2020, da 500.001,00 a 1.000.000,00 euro: contributo assegnabile sino a 30.000,00 euro;

d) con ricavi annui nel 2019, ovvero per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nel 2020, da 1.000.001,00 a 2.500.000,00 euro: contributo assegnabile sino a 40.000,00 euro;

e) con ricavi annui nel 2019, ovvero per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nel 2020, da 2.500.001,00 a 5.000.000,00 euro: contributo assegnabile sino a 50.000,00 euro.

2. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, pari a due milioni di euro, è ripartita, secondo l'appartenenza alle diverse fasce di fatturato di cui al comma precedente e tenuto conto degli eventi organizzati nel periodo dal 15 giugno al 25 ottobre 2020, riconoscendo un ulteriore contributo ai soggetti beneficiari:

a) fino al 30 per cento del contributo massimo assegnabile in caso di uno o più festival o nel caso di un numero di eventi superiore a cinque;

b) fino al 20 per cento del contributo massimo assegnabile in caso di un numero di eventi da uno a cinque.



## *Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo*

3. Qualora il totale teorico dei contributi da erogare sia superiore alla disponibilità effettiva delle risorse di cui all'articolo 1, la Direzione generale Spettacolo provvede al ricalcolo proporzionale per tutti i richiedenti ammessi.

4. Il contributo di cui di cui al presente decreto non è cumulabile con il contributo di cui al decreto ministeriale 10 agosto 2020, recante il riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'art. 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinata al ristoro delle perdite, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, nel settore dei concerti di musica leggera.

5. Entro 5 giorni dalla data della registrazione del presente decreto da parte degli Organi di controllo, la Direzione generale Spettacolo pubblica un apposito Avviso rivolto ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2. L'erogazione dei contributi è disposta dalla Direzione generale Spettacolo entro trenta giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2.

### Art. 4

#### *(Verifiche e controlli)*

1. Nel caso in cui la documentazione che attesta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 contenga elementi non veritieri, è disposta, con provvedimento del Direttore generale Spettacolo, la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge. A tal fine l'Amministrazione può procedere a ulteriori verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, per accertare la regolarità delle domande di contributo, anche accedendo alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario.

### Art. 5

#### *(Disposizioni finanziarie)*

1. Le risorse di cui al presente decreto 1 sono allocate nel capitolo 6661 del centro di responsabilità 8 – Direzione generale Spettacolo dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo.

Roma, 29 ottobre 2020

IL MINISTRO